



SCHEMA DI CONTRATTO

di appalto per la fornitura di un sistema di biglietteria automatizzata presso il Bioparco di Roma e realizzazione di una piattaforma web per la vendita on line - CIG: B0D4060B99

L'anno _____ addì __ del mese di __, presso la sede della Fondazione Bioparco di Roma in viale del Giardino Zoologico n. 20, sono presenti:

Il dr. _____, nato a _____, c.f. _____, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della Fondazione Bioparco di Roma, p.iva 05384961008 (nel seguito, per brevità, la “**Fondazione**”), domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione Bioparco di Roma in viale del Giardino Zoologico n. 20, Roma

e

Il dr. _____, nato a _____, c.f. _____, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* di _____, p.iva _____ (nel seguito, per brevità, l’“**Appaltatore**” o l’“**Impresa appaltatrice**”) , domiciliato per la carica presso la sede legale _____

di seguito congiuntamente indicate anche come “**le Parti**”,

PREMESSO CHE

Con determina a contrarre del 7 marzo 2024, prot. n.0138, del Consiglio di amministrazione della Fondazione Bioparco di Roma è stato disposto di procedere, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (in seguito, “Codice”) all’affidamento del contratto di durata due anni + due anni di eventuale rinnovo avente ad oggetto (i) la fornitura di un sistema di biglietteria automatizzata. Il servizio è comprensivo della realizzazione, gestione, manutenzione e assistenza tecnica di server, software e hardware per la vendita dei titoli di accesso al Bioparco di Roma, da svolgersi presso le 10 (dieci) postazioni di biglietteria situate all'interno del Bioparco (ex giardino zoologico posto all'interno di Villa Borghese); (ii) il servizio di sviluppo e gestione, per tutta la durata dell’appalto, di una pagina web ospitata all’interno del sito www.bioparco.it che consenta la registrazione dei clienti e la prevendita dei titoli di accesso al Bioparco di Roma; (iii) l’attività promo pubblicitaria e di marketing tesa a dare visibilità alla struttura

Bioparco e a incrementare le vendite dei biglietti d'ingresso e degli abbonamenti al parco medesimo, del seguente valore massimo stimato:

Importo a base d'asta (2 anni)	€ 210.000
Opzione di rinnovo (2 anni)	€ 210.000
Proroga tecnica di 6 mesi	€ 52.500
Oneri della sicurezza interferenze (4 anni e 6 mesi)	€ 9.450

Valore massimo dell'appalto € 481.950,00

da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del Codice;

All'esito della procedura di gara, con Determinazione del Presidente della Fondazione Bioparco di Roma prot. n. _____ è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico _____, per l'importo complessivo contrattuale di € _____ (euro _____/00) al netto dell'Iva;

A seguito di verifica sul fascicolo virtuale dell'operatore economico (in seguito: FVOE) del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 – 98 del Codice e del possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica prescritti dal Disciplinare di gara, l'aggiudicazione è divenuta efficace e, quindi, si può procedere alla stipula del presente contratto;

Il presente contratto rinvia, per quanto in esso non previsto e regolato, ai seguenti atti di gara già esplicitamente accettati dall'aggiudicatario in sede di offerta: Bando di gara, Progetto ai sensi dell'art. 41 comma 12 del Codice e dell'allegato I.7, Disciplinare di gara e allegati, Capitolato tecnico, che in copia si allegano a questo atto in un unico fascicolo sotto la lettera "A";

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- l'offerta tecnica, l'offerta economica nonché la documentazione e le dichiarazioni integrative presentate dall'Appaltatore in sede di gara, che si allegano in copia a questo atto con la lettera "B";
- la cauzione definitiva presentata dall'impresa appaltatrice in data _____, che si allega a questo atto con la lettera "C";
- la polizza assicurativa per responsabilità civile presentata dall'Appaltatore in data _____ in conformità alle prescrizioni dell'art. 12 del Capitolato speciale che si allega a questo atto con lettera "D";
- il "Protocollo di integrità" di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020/2021/2022 approvato con D.G.C. n.13 del 31 gennaio 2020, che si allega a questo atto con la lettera "E", e che l'Appaltatore, previa visione e sottoscrizione, dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori;

- il Codice Etico della Fondazione Bioparco di Roma, che si allega a questo atto con la lettera “F”, e che l’Appaltatore, previa visione e sottoscrizione, dichiara di conoscere e si obbliga rispettare e far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

le Parti come rappresentate in epigrafe addivengono alla stipula del presente contratto regolato dai patti e condizioni che seguono.

ART. 1 – PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO - LUOGHI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

2.1 L’appalto ha per oggetto:

A) la fornitura di un sistema di biglietteria automatizzata. Il servizio è comprensivo della realizzazione, gestione, manutenzione e assistenza tecnica di server, software e hardware per la vendita dei titoli di accesso al Bioparco di Roma, da svolgersi presso le 10 (dieci) postazioni di biglietteria situate all’interno del Bioparco di Roma (ex giardino zoologico posto all’interno di Villa Borghese); in particolare, il presente servizio ha ad oggetto:

- la fornitura di un server dedicato alla gestione delle biglietterie;
- la fornitura del software di biglietteria elettronica e automatizzata (piattaforma informatica personalizzata) per la vendita dei biglietti e degli abbonamenti d’ingresso al Bioparco di Roma;
- la fornitura di tutto l’hardware occorrente ad attrezzare e rendere operative le dieci postazioni di biglietteria presenti all’interno del Bioparco di Roma (computer, stampanti per biglietti, stampanti per report, video, tastiera, mouse, fotocopiatrice, ecc). Si precisa che le postazioni di biglietteria sono così suddivise: 9 postazioni sono rivolte al pubblico per l’espletamento dell’attività di biglietteria e non devono essere connesse alla rete internet; 1 postazione c.d. “manager” non rivolta al pubblico che quindi non svolge attività di bigliettazione, bensì incaricata di mansioni attinenti all’amministrazione, al controllo e alla reportistica, relativamente all’attività di biglietteria. Tale ultima postazione necessita della connessione alla rete internet. Si specifica che l’hardware della biglietteria dovrà obbligatoriamente prevedere la gestione automatizzata delle attività, nonché il riconoscimento, al controllo accessi, di tutte le forme di ABBONAMENTI ANNUALI BIOPARCO compresi i supporti tecnici ad essi connessi (es. stampa delle card, webcam per foto istantanee, ecc.);
- le licenze d’uso del software usato nell’ambito dell’appalto;
- l’assistenza tecnica e la manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, 24 ore su 24 compresi sabato domenica e festivi, anche in loco, del server, del software, degli hardware, e di tutta quanta l’attrezzatura fornita in sede di appalto, ivi compresi tutti gli interventi in loco e remoto in urgenza che dovessero rendersi necessari per il ripristino della piena funzionalità del sistema di bigliettazione

del Bioparco. Tale servizio dovrà essere rafforzato nei giorni festivi, per via della probabile maggiore affluenza di pubblico al Bioparco;

- il supporto tecnico telefonico tutti i giorni dell'anno, dalle ore 8,00 alle ore 20.00 compresi sabato, domenica e festivi;
- la concreta attività di bigliettazione e di controllo dei varchi viene effettuata non già direttamente dal Bioparco ma da altra impresa appaltatrice che, con proprio personale, si occupa quotidianamente delle attività legate alla gestione del servizio di biglietteria e al controllo dei varchi di accesso. A tal proposito l'Impresa Appaltatrice aggiudicataria del presente appalto dovrà garantire la formazione del personale addetto alle biglietterie, per un corretto utilizzo del sistema di biglietteria proposto, nonché per la gestione e per la risoluzione di problematiche di non particolare criticità;
- la concessione in comodato d'uso gratuito, all'impresa appaltatrice esterna che gestisce con proprio personale le biglietterie del Bioparco di Roma, di tutte le attrezzature, nonché del software e hardware forniti in sede di appalto;
- l'installazione, la messa in funzione e la completa gestione della fase di start up del sistema di biglietteria proposto, ivi compreso il passaggio dall'attuale sistema, in modo da garantire la continuità del servizio, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dall'ordine di inizio, nelle more della sottoscrizione del medesimo;
- la fornitura della carta termica da utilizzare per l'emissione dei biglietti.

A titolo esemplificativo, si precisa che la configurazione del sistema di biglietteria deve prevedere le seguenti attività: emissione di biglietti intero, ridotto, gruppi/promozioni, gratuiti, scuola, abbonamenti; rinnovo automatico degli abbonamenti; gestione di biglietti speciali relativi ad eventi periodo natalizio, pasquale ed estivo; gestione dei biglietti d'ingresso alle mostre temporanee e permanenti del parco e agli eventuali eventi straordinari tenuti al suo interno, anche serali; capacità di leggere codici a barre per applicare sconti sulla biglietteria in site, capacità del sistema di emettere speciali tipologie di titoli (es. biglietti integrati, cumulativi, ecc.); gestione di report di ogni tipo relativi all'attività di vendita sia in loco sia online;

B) l'attività di vendita online tramite il sito internet dell'Impresa Appaltatrice: registrazione utente, prenotazione, vendita dei titoli;

L'Impresa Appaltatrice si obbliga a sviluppare e gestire, per tutta la durata dell'appalto, una pagina web ospitata all'interno del sito www.bioparco.it che consenta la registrazione dei clienti e la prevendita dei titoli di accesso al Bioparco di Roma. In particolare, per la gestione dell'attività di vendita online, l'impresa Appaltatrice garantisce che:

- la veste grafica della pagina di vendita on line sia concordata con l'Ufficio Comunicazione della Fondazione Bioparco;
- le informazioni per gli utenti siano dinamiche e personalizzabili a richiesta della Fondazione Bioparco;

- i pagamenti possano essere gestiti con carta di credito e Paypal;
- i pagamenti siano destinati ad un conto corrente bancario indicato dalla Fondazione Bioparco e riconducibile ad essa;
- il flusso di acquisto sia costruito seguendo le più moderne regole di sviluppo web per una navigazione dell'utente caratterizzata da un'esperienza di uso intuitiva;
- la procedura di registrazione dell'utente preveda al massimo due step: richiesta dati anagrafici nella prima pagina e conferma di avvenuta registrazione o comunicazione ricezione richiesta titoli nella seconda;
- sia prevista la vendita on line per le tipologie di biglietto: intero, ridotto/over 65 e abbonamenti;
- sia possibile una gestione rapida ed efficace di cambi delle tariffe sulla base delle politiche di pricing stabilite periodicamente dalla Fondazione Bioparco;

C) l'Attività promo pubblicitaria e di marketing tesa a dare visibilità alla struttura Bioparco e a incrementare le vendite dei biglietti d'ingresso e degli abbonamenti al parco medesimo;

l'Impresa Appaltatrice dovrà garantire e gestire, per tutta la durata dell'appalto, una propria attività promo-pubblicitaria e di marketing tesa ad incentivare ed incrementare le vendite dei biglietti e degli abbonamenti d'ingresso al Bioparco di Roma utilizzando, eventualmente, anche il proprio sito web.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA.

3.1. Il server, gli hardware, il software, e qualsivoglia attrezzatura forniti dall'Impresa Appaltatrice devono essere di ultima generazione e in grado di deve infatti avere una elevata capacità di emissione e di stampa di qualsivoglia tipo di biglietto e/o di abbonamento, ivi compresa la possibilità di inserire, anche in corso di appalto, ulteriori tipologie di titoli di accesso.

Il sistema deve garantire la compatibilità della soluzione proposta con il sistema di ticketing elimina code già presente presso le biglietterie del Bioparco di Roma.

L'hardware della biglietteria deve obbligatoriamente prevedere la gestione automatizzata delle attività, nonché il riconoscimento, al controllo accessi, di tutte le forme di ABBONAMENTI ANNUALI BIOPARCO (eventualmente integrati con la Fidelity Card Bioparco), compresi i supporti tecnici ad essi connessi (es. stampa card, webcam per foto, ecc.).

La gestione delle transazioni deve prevedere la possibilità di annullamento dei biglietti stampati.

Il sistema deve garantire procedure e metodi di gestione dei dati che permettano con facilità l'estrazione di dati da archiviare su files di qualsiasi formato comune (ad es. word, excel, pdf, ecc.).

Il sistema proposto deve permettere la massima personalizzazione del biglietto, con facoltà di inserire loghi per sponsor o quant'altro, anche diversificati secondo le stagioni o gli eventi.

Il sistema deve garantire la possibilità di creazione e stampa immediata di report di ogni tipo (es. giornaliero, settimanale, mensile, per tipologia di biglietto venduto, per modalità di vendita - per

cassa, online -, per periodo, per cassiere, per tipologie di pagamento, per ammontare degli incassi, ecc.), ivi compresa la previsione di report sui biglietti gratuiti emessi da ogni singola cassa.

3.2. Il sistema di bigliettazione deve essere conforme alle vigenti normative relative alle attività di biglietteria, e deve garantire l'accesso al sistema da parte degli operatori, mediante un sistema sicuro di autenticazione. A tal proposito, ogni postazione di biglietteria deve garantire la possibilità di collegamento della postazione stessa al nominativo dell'operatore, e la possibilità di effettuare il cambio del nominativo per il caso in cui vi sia una modifica del personale addetto alle casse.

3.3. La gestione della contabilità deve essere sia per cassa generale che per singola cassa e operatore, in modo da poter verificare le partite aperte, la quadratura dell'incasso con il venduto, ecc.

3.4. L'architettura informatica generale deve assicurare accessi simultanei al sistema da parte di tutte le postazioni di biglietteria e la compatibilità con il sistema operativo di Microsoft Windows e/o con i più comuni open source che la Fondazione dovesse decidere di implementare.

3.5. Il sistema di bigliettazione include anche la fornitura di computer, stampanti, fotocopiatrici, mouse, e di tutta quanta l'attrezzatura necessaria all'espletamento dell'attività di vendita. Le stampanti devono essere dotate di apposita taglierina per la separazione dei biglietti.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA.

4.1. Fermo restando la tempistica prevista per la fase di messa in funzione del sistema proposto, di cui al precedente articolo 4) del presente Capitolato, l'Impresa Appaltatrice deve garantire, 24 ore su 24, un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché un servizio di assistenza tecnica, su tutto quanto fornito in sede di appalto.

4.2. In particolare l'Impresa Appaltatrice deve garantire:

(i) un servizio di control room, assicurando un presidio specialistico al sistema e una verifica che i servizi siano attivi e funzionanti 24 ore su 24, intervenendo in caso di guasto o di malfunzionamento, ed eliminando eventuali malfunzionamenti dei moduli applicativi costituenti il Sistema di Biglietteria entro e non oltre 1 ora dal guasto. La procedura da remoto deve prevedere l'utilizzo di un software che consente all'assistenza di connettersi da remoto alle postazioni in qualsiasi momento ed intervenire, se possibile, in teleassistenza, entro i tempi stabiliti;

(ii) un servizio di pronto intervento, attivo tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, che garantisca l'invio in loco di propri tecnici incaricati, per la risoluzione del guasto e/o del malfunzionamento, e/o per la sostituzione delle attrezzature, entro un massimo di 1 ora dall'invio della richiesta di intervento stessa, anche il sabato, domenica e giorni festivi;

(iii) un servizio di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria su tutto quanto fornito in sede di appalto, a due livelli, da remoto e in loco, prevedendo se necessario, alla immediata sostituzione e/o riparazione delle attrezzature (computer, stampanti, ecc), del server, degli hardware, del software, in caso di guasto o necessità di adeguamento. La sostituzione delle attrezzature mal funzionanti deve

avvenire entro e non oltre 3 ore dall'invio della richiesta di intervento e/o sostituzione da parte della Fondazione;

(iii) un servizio di formazione del personale addetto alle casse: fermo restando quanto previsto dagli atti di gara relativamente alla formazione del personale durante la fase di start up, terminata detta fase, l'attività di formazione deve prevedere n. 3 giornate annue che potranno essere utilizzate per modifiche del sistema o per l'avvicendamento di nuovi addetti alle biglietterie.

ART. 5 – AMMONTARE DELL'APPALTO

5.1 L'importo complessivo dell'appalto, posto a base di gara, per l'intera durata dell'appalto (compreso l'eventuale periodo di rinnovo), è stimato in € 420.000,00 (quattrocentoventimila/00), oltre IVA come per legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 4.200,00 non soggetti a ribasso.

5.2 L'importo contrattuale presunto dell'appalto posto a base di gara è stato ottenuto moltiplicando le royalties stabilite secondo gli importi di seguito specificati per il numero stimato di biglietti dei quali si prevede l'emissione nel periodo di vigenza contrattuale. Il suddetto importo è da ritenersi pertanto indicativo, in quanto potrà concretamente variare in aumento o diminuzione, in relazione al variare del numero dei biglietti realmente emessi e venduti.

5.3 Le royalties poste a base di gara, soggette a ribasso, sono così prestabilite:

- € 0,065 (zerovirgolazerosessantacinque/00) oltre IVA come per legge, soggetta a ribasso, per ogni biglietto emesso e venduto dalla Fondazione Bioparco presso le casse del Bioparco;
- € 1,25 (unovirgolaventicinque/00) comprensiva di eventuali costi di acquiring per i pagamenti online sui circuiti Visa, Mastercard e American Express a carico dell'Aggiudicatario, oltre Iva come per legge, soggetta a ribasso, per ogni biglietto emesso e venduto dall'Aggiudicatario in modalità online;
- € 0,040 (zerovirgolazeroquaranta/00) oltre IVA come per legge, soggetta a ribasso, per ogni biglietto gratuito emesso dalla Fondazione Bioparco presso le casse del Bioparco.
- € 0,15 (zerovirgolaquindici/00) oltre IVA come per legge, soggetta a ribasso, per ogni abbonamento emesso dalla Fondazione Bioparco presso le casse del Bioparco.

5.4 L'importo effettivo del contratto di appalto, pertanto, è ottenuto moltiplicando la royalty offerta in sede di gara dall'impresa Aggiudicataria pari a _____, moltiplicata per gli effettivi biglietti emessi e venduti nel periodo di vigenza contrattuale, sia per cassa che in modalità online.

ART. 6 – DURATA DELL'APPALTO

6.1 La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 2 (due) anni. L'appalto acquisterà efficacia a far data dalla sottoscrizione del contratto, e sarà risolutivamente condizionato al rilascio del certificato antimafia positivo.

Opzione di rinnovo: la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni, per un importo di € 105.000,00/anno al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.

Opzione di proroga tecnica: il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 7 – REVISIONE PREZZI

7.1 Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborate dall'Istat.

ART. 8 - VARIAZIONI QUANTITATIVE

8.1. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, la Fondazione Bioparco, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto; in tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 9 – TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

9.1 L'esecuzione del contratto avrà inizio su disposizione del Direttore Generale della Fondazione, previa formale stipulazione del medesimo,

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite con la seguente tempistica:

- fornitura e messa in funzione (consegna, installazione e configurazione server, piattaforma informatica, software, hardware e attrezzature varie) del sistema informatico e automatizzato di biglietteria elettronica sia presso le biglietterie del Bioparco, sia online tramite il portale internet dell'Impresa Appaltatrice, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dall'ordine di inizio, nelle more della sottoscrizione del medesimo;
- formazione del personale addetto alle casse entro e non oltre 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dall'ordine di inizio, nelle more della sottoscrizione del medesimo;

- concessione in comodato d'uso, entro e non oltre 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dall'ordine di inizio, nelle more della sottoscrizione del medesimo, all'impresa appaltatrice che gestisce con proprio personale le biglietterie del parco, di tutte le attrezzature, software e hardware di proprietà dell'Aggiudicatario;
- gestione del sistema di bigliettazione, assistenza e manutenzione tecnica sia ordinaria sia straordinaria 24 ore su 24, di server, piattaforma informatica, hardware, software e attrezzature varie, a partire dal collaudo del sistema di bigliettazione fino al termine dell'appalto.

9.2 Fermo restando la tempistica prevista per la fase di messa in funzione e start up, la completa operatività dell'intero sistema di bigliettazione dovrà entrare a regime in modo progressivo e graduale per consentire il passaggio dall'attuale sistema senza causare interruzioni del servizio o comunque disservizi all'utenza o maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 10 - LUOGO DI ESECUZIONE E TERMINI

10.1. Le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere effettuate presso la sede della Fondazione, ad eccezione di quelle che per loro natura dovranno essere effettuate dall'Appaltatrice in altro luogo.

10.2. L'Impresa Appaltatrice è obbligata a effettuare le prestazioni oggetto d'affidamento nei termini prescritti dal presente contratto. Qualunque fatto della Fondazione che obbliga l'impresa a sospendere o a ritardare l'esecuzione dell'appalto, non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria.

ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

11.1 La Direzione dell'esecuzione del contratto è affidata al dott. Paolo Vanacore. La Fondazione Bioparco può, in ogni tempo, provvedere alla sostituzione del Direttore dell'esecuzione del contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi via pec e/o raccomandata con ricevuta di ritorno all'Appaltatore.

11.2 Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti presentati e degli impegni contrattuali assunti.

11.3 Il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati. Il Direttore dell'esecuzione redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto stesso in contraddittorio con l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 31 comma 2 lett. c) dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023.

11.4 Il Direttore dell'esecuzione procede alla verifica di conformità, ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 36/2023, all'esito positivo della quale è rilasciato il relativo certificato.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

12.1 L'Appaltatore deve espletare le prestazioni oggetto dell'appalto nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico e degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto.

12.2 Al fine di garantire il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, l'Impresa Appaltatrice s'impegna ad individuare, fin dal momento dell'attivazione dell'appalto, un soggetto responsabile, di comprovata professionalità, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto e la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

12.3 Detto responsabile dovrà operare in raccordo con i competenti uffici della Fondazione, e garantire il rispetto delle obbligazioni assunte.

12.4 L'impresa appaltatrice si impegna ed obbliga ad assicurare la puntuale e corretta esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara nonché nell'offerta dalla stessa presentata. Fermo restando quanto previsto nella legge di gara, l'Impresa Appaltatrice deve adempiere a tutti gli obblighi di seguito elencati:

- eseguire il servizio nel rispetto dei tempi e secondo le modalità previste negli atti di gara e nell'offerta;
- garantire la propria presenza, se richiesta, ad un incontro settimanale tra il Responsabile dell'impresa appaltatrice e la Fondazione, al fine di verificare e/o segnalare eventuali anomalie e particolarità nello svolgimento del servizio;
- provvedere ad eseguire gli ulteriori servizi eventualmente richiesti dalla Fondazione, anche in occasione di eventi e/o esigenze straordinarie, che saranno conteggiati a parte;
- provvedere a segnalare alla Fondazione tutte le inadempienze eventualmente riscontrate nell'esecuzione del servizio;
- provvedere al reperimento, organizzazione, direzione, coordinamento del personale dotato delle conoscenze professionali e della specifica preparazione per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, nonché all'erogazione di ogni trattamento dovuto al predetto personale in forza di previsioni di legge e di contratto collettivo e individuale. In particolare è fatto salvo ogni ulteriore obbligo derivante da tali fonti legali e contrattuali, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proprio esclusivo carico, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria in vigore per il periodo dell'appalto, nonché ad osservare e dare applicazione, a proprio esclusivo carico, alle norme derivanti dalla vigente disciplina legislativa relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché agli ulteriori obblighi previdenziali derivanti da leggi e contratti collettivi;
- provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

12.5 Tutte le comunicazioni effettuate dalla Fondazione al responsabile coordinatore, si intenderanno validamente effettuate all'Impresa Appaltatrice, della quale funge da referente. Il responsabile

coordinatore dovrà pertanto comunicare il proprio domicilio dove la Fondazione, in ogni tempo, potrà indirizzare ordini e notificare atti. In caso di impedimento del coordinatore, l'Impresa è tenuta a darne immediato avviso al competente ufficio della Fondazione, indicando contestualmente il nominativo ed il recapito del sostituto.

ART. 13 – PERSONALE ADDETTO ALL'APPALTO

13.1. Per la gestione dell'appalto l'Impresa Appaltatrice dovrà assicurare la disponibilità di operatori che dovranno possedere provata esperienza e capacità nel settore oggetto d'appalto.

13.2. La Fondazione si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza della professionalità del personale assegnato, alle esigenze del servizio chiamato a svolgere e quindi, nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. In caso di mancata sostituzione nel termine all'uopo stabilito, la Fondazione si riserva l'insindacabile facoltà di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto.

ARTICOLO 14 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E LAVORO.

14.1. L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione e di indennizzo, alla esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dettate dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:

a) ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa appaltatrice è responsabile nei confronti della Fondazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio per la Fondazione Bioparco.

b) al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

c) alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza e salute dei lavoratori,

14.2. L'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta della Fondazione, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 15 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

15.1 La Fondazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'impresa appaltatrice possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o al Contratto, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Fondazione. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel successivo paragrafo del presente Contratto.

15.2 La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell'impresa appaltatrice. La Fondazione potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle penali, il pagamento all'impresa appaltatrice, qualora siano accertati inadempimenti nell'esecuzione del contratto e ciò fintanto che l'impresa non adempia agli obblighi contrattuali. La sospensione non potrà avere durata superiore a tre mesi decorrenti dalla notifica dell'inadempimento all'impresa e sarà preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento del competente organo. Decorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa abbia adempiuto gli obblighi contrattuali, la Fondazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 16 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

16.1. L'Appaltatore che durante l'esecuzione del contratto dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami, che la Fondazione potrà inoltrare anche via mail, e senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

16.2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dall'Ufficio Competente della Fondazione.

16.3. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, la Fondazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 17 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ

17.1 L'Impresa appaltatrice è obbligata a costituire, a favore della Fondazione, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 117 del Codice, nei termini e con le modalità ivi prescritte. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento da parte dell'esecutore del contratto.

17.2 L'Appaltatore è obbligato, essendone esclusivamente responsabile, escludendosi ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti della Fondazione, all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni dettate dai contratti collettivi, leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori dipendenti, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto e nel corso dello svolgimento dell'appalto.

17.3. L'Impresa appaltatrice svolge il servizio in piena autonomia e sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze e responsabilità. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, nei confronti della Fondazione e degli animali ospitati nel parco, sia nei confronti dei terzi.

17.4. L'Impresa appaltatrice, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone, delle cose e degli animali comunque interessati dalle attività appaltate, ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone, agli animali e/o alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

17.5. L'Impresa appaltatrice, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato e/o derivanti dal Contratto di Appalto, solleva la Fondazione da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone e/o cose della Fondazione stessa, dell'Impresa appaltatrice e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

17.6. L'Impresa Appaltatrice sarà inoltre obbligata a tenere indenne e sollevare da qualsivoglia pretesa la Fondazione, in tutti i casi di furto, incendio, calamità naturali, atto vandalico, danneggiamento, ecc., dei beni forniti in occasione dell'appalto.

17.7. A tal fine, l'Impresa Appaltatrice deve stipulare un'apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del presente appalto, per eventuali danni causati a persone e/o cose nello svolgimento delle attività appaltate in ragione della presente procedura, e per i casi di danneggiamento, manomissione, atto vandalico, calamità naturali, furto e incendio delle attrezzature dalla stessa fornite. Tale polizza dovrà prevedere massimali adeguati, e dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Fondazione, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Fondazione, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti.

La polizza dovrà essere presentata prima della stipula del Contratto.

17.8. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'Impresa Appaltatrice dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

17.9. Il controllo circa la buona realizzazione delle riparazioni e/o sostituzioni di cui al comma precedente sarà effettuato dalla Fondazione, tramite il proprio Referente, in contraddittorio con il Responsabile dell'Appalto nominato dall'Impresa appaltatrice.

17.10. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine ai beni e materiali forniti.

17.11. L'impresa infine assume l'obbligo di garantire alla Fondazione Bioparco e, per essa, alla ditta che gestisce le biglietterie, il sicuro ed indisturbato possesso dei suddetti beni e materiali e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

18.1 L'Impresa appaltatrice, fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente, ove sia possibile, dovrà in ogni caso provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione di quanto danneggiato. Il controllo circa la buona realizzazione delle riparazioni e/o sostituzioni di cui al comma precedente sarà effettuato dalla Fondazione, tramite il proprio Referente, in contraddittorio con il Coordinatore del Servizio nominato dall'Impresa appaltatrice.

ART. 19 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

19.1 L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto dell'appalto è regolata, in via graduata:

- dalle clausole del presente Contratto;
- dalle disposizioni degli Atti di gara;
- da quanto previsto nell'offerta tecnica e nell'offerta economica presentate dall'Impresa appaltatrice in sede di gara;
- da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal Codice e s.m.i.

ART. 20 – SUBAPPALTO

20.1. È ammesso il subappalto, secondo quanto previsto dall'art. 119 del Codice. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'affidatario deve eseguire direttamente l'assistenza tecnica e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria del server, del software, degli hardware e di tutta quanta l'attrezzatura fornita in sede di appalto, ivi compresi tutti gli interventi in urgenza che dovessero rendersi necessari per il ripristino della piena funzionalità del sistema di bigliettazione del Bioparco.

20.2. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice e precisamente:

- che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o le parti di servizio che intende subappaltare; qualora tale indicazione non sia stata fornita, nessuna autorizzazione di subappalto potrà essere concessa all'Impresa appaltatrice;
- che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, rete di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti) il suddetto contratto di subappalto deve contenere esplicitamente l'accettazione, da parte del subappaltatore, di tutti gli impegni specificati in offerta dall'Impresa appaltatrice relativamente alle parti di servizio subappaltato e di tutte le condizioni del capitolato tecnico;
- che l'Appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Fondazione Bioparco, trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 – 98 del Codice;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

20.3. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Fondazione Bioparco; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine senza che la Fondazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Fondazione committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi subappaltati. La Fondazione provvederà a corrispondere direttamente all'appaltatore l'importo delle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Fondazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dalla stessa, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Fondazione sospende il successivo pagamento a *favore* dell'appaltatore. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La Fondazione provvederà al controllo di tali adempimenti.

20.4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20.5. Quanto previsto dal presente Contratto per l'Impresa appaltatrice, in materia di verifiche e controlli, riservatezza ed obblighi nei confronti del personale dipendente, si applica anche nei confronti dell'eventuale Subappaltatore.

ARTICOLO 21 - RENDICONTO SULLE VENDITE. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

21.1. L'Impresa Appaltatrice dovrà inviare alla Fondazione, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese successivo a quello di riferimento, un rendiconto mensile attestante le vendite on-line dei titoli di accesso effettuate nel mese precedente, con la specifica indicazione del numero di biglietti venduti, suddivisi per tipologia, e degli incassi registrati, suddivisi per tipologia di titolo, ed infine con l'indicazione del totale incassato.

Una volta ricevuto tale rendiconto mensile, la Fondazione Bioparco emetterà la relativa fattura.

21.2. Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto per il quale è risultato aggiudicatario, è pari a quanto dallo stesso indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara e comunque a quanto indicato nel presente Contratto. Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso ed invariabile, fermo restando quanto previsto nell'art. 7 del presente Contratto, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Capitolato tecnico, del Contratto e, comunque, di quelle concordate con la Fondazione, fermi restando - ove compatibili e/o migliorativi per la Fondazione - gli impegni assunti dall'Appaltatore con la presentazione dell'offerta in sede di gara.

21.3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'Appaltatore in ragione del presente appalto.

21.4. Il pagamento dei corrispettivi dovuti per i servizi oggetto di appalto viene così regolato:

Il pagamento dei corrispettivi dovuti per i servizi oggetto di appalto, dedotte le eventuali penalità in cui l'Impresa Appaltatrice è incorsa, viene così regolato:

- Quanto agli introiti derivanti dall'attività di vendita dei biglietti e degli abbonamenti effettuata presso il Bioparco: il pagamento verrà effettuato mensilmente, entro 90 giorni fine mese dal ricevimento della fattura emessa dall'appaltatore, la quale sarà di importo pari alla royalty offerta in sede di gara, moltiplicata per il numero dei biglietti emessi e venduti presso le casse Bioparco, compresi i titoli annullati. Si precisa che il pagamento di tali compensi avrà inizio dopo il collaudo del sistema effettuato dall'Impresa Appaltatrice.

- Quanto agli introiti derivanti dall'attività di vendita dei biglietti in modalità on-line: il pagamento verrà effettuato dall'Impresa Appaltatrice entro 60 giorni dal ricevimento della fattura emessa dal Bioparco.

Il pagamento relativo all'ultima rata e delle ritenute di cui all'art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016 verrà disposto dopo la scadenza del contratto subordinatamente all'acquisizione del certificato di regolare esecuzione, dal quale risulti che l'esecutore abbia completamente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso ed invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Capitolato, del Contratto e, comunque, di quelle concordate con la Fondazione, fermi restando – ove compatibili e/o migliorativi per la Fondazione– gli impegni assunti dall'Impresa appaltatrice con la presentazione dell'offerta in sede di gara.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa appaltatrice dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'impresa appaltatrice in ragione del presente appalto. Il suddetto corrispettivo sarà pertanto determinato dall'impresa appaltatrice a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

L'esecuzione di eventuali servizi resi in modo straordinario, preventivamente concordate e commissionate dalla Fondazione, sarà fatturata a parte.

Ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

Il pagamento delle fatture accettate avrà luogo entro i termini sopra specificati, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a ciascuna delle parti, che sarà indicato in calce alle fatture stesse. Tali fatture dovranno contenere il riferimento al presente appalto e del mese cui si feriscono. Nelle fatture emesse dovrà essere riportato anche il CIG di gara.

21.5. L'impresa appaltatrice, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note alla Fondazione le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa appaltatrice non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.

21.6. Ai sensi dell'art 11 comma 6 del d.lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata da parte della Fondazione una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 22 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

22.1 In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla Fondazione Bioparco, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'Appaltatore è tenuto a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

22.2. La Fondazione verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti interessati al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la Fondazione provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione. Al fine di mettere la Fondazione in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare allo stesso tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

22.3. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della legge n. 136/2010 costituirà titolo per la risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della legge medesima.

ART. 23 - INADEMPIMENTI E PENALI

23.1 Le attività oggetto del presente contratto devono essere puntualmente e correttamente eseguite a decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto e nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste negli atti di gara e nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa appaltatrice in sede di gara.

23.2 In caso di inadempienza agli obblighi di cui al Capitolato e al presente contratto d'appalto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate in danno dell'Impresa Appaltatrice le seguenti penali:

- nel caso di ritardo nella installazione e nella messa in funzione dell'intero sistema di gestione delle biglietterie rispetto ai modi e ai tempi previsti nel Capitolato (art. 1 e art. 4): € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- nel caso di ritardo nella attività di formazione del personale addetto alle casse: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- nel caso di ritardo nell'attività di monitoraggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, e dell'assistenza tecnica immediata attraverso proprio personale qualificato durante l'orario di apertura della biglietteria (art. 6 del Capitolato): € 100,00 (cento/00) per ogni ora di ritardo;
- nel caso di ritardo e/o omessa sostituzione del personale ritenuto non idoneo o di non gradimento alla Fondazione è applicata una penale di € 300,00 (trecento/00) per ogni caso di mancata sostituzione.
- per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi dell'art. 22 del Capitolato: € 200 (duecento/00) per ogni richiamo o diffida.

23.3. Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora l'inadempimento dell'Impresa appaltatrice ecceda il suddetto limite, la Fondazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

23.4. Deve considerarsi inadempimento anche il caso in cui l'impresa appaltatrice esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto, nonché – ove compatibili e/o migliorative per la Fondazione – nell'offerta presentata dall'impresa appaltatrice in sede di gara.

23.5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla Fondazione all'impresa appaltatrice mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l'impresa appaltatrice deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Fondazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Fondazione ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Fondazione stessa potrà applicare all'impresa appaltatrice le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

23.6. La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'impresa appaltatrice a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione

definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

23.7. In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l'impresa appaltatrice deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione.

23.8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'impresa appaltatrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'impresa appaltatrice prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 24 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

24.1 Qualora l'Appaltatore, che durante l'esecuzione del contratto, dia motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami, che la Fondazione potrà inoltrare anche via mail, e senza pregiudizio per l'applicazione delle penali. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dall'Ufficio Competente della Fondazione. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, la Fondazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 25 – RISOLUZIONE E RECESSO

25.1 Oltre ai casi espressamente previsti nel presente contratto e dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, la Fondazione potrà risolvere di diritto il contratto di appalto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il presente contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) accertata violazione del contenuto del Codice Etico di cui all'Allegato G;
- c) reiterata inosservanza dei contenuti della relazione tecnica e dell'offerta presentata in sede di gara;
- d) dopo dieci contestazioni scritte, a causa di irregolarità di qualsivoglia natura nell'espletamento dell'appalto;
- e) accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la sottoscrizione del contratto;
- f) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;

- g) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto dell'appalto, anche se conseguente all'esistenza di controversie con la Fondazione Bioparco;
- h) mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, e in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- i) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente contratto, ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- j) mancata copertura assicurativa;
- k) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione Bioparco;
- l) reiterato inadempimento alle obbligazioni previste dal presente contratto, relativamente alle qualifiche, esperienza e formazione del personale richiesto per l'appalto;
- m) qualora l'importo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale, o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più di una volta;
- n) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art.123 d.lgs. 36/2023 e degli artt. 1373 e 1671 del e civile.

In particolare, sussiste una giusta causa di recesso *ad nutum* qualora:

- a) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell'appalto - sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, - ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- b) per motivi di interesse pubblico, fermo restando in tal caso il diritto dell'Appaltatore alla restituzione della cauzione definitiva ed al pagamento di quanto spettante sino a quel momento.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Fondazione Bioparco.

25.2. In caso di risoluzione o di recesso della Fondazione Bioparco, l'Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte sino a quel momento, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore

compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 26 - ESECUZIONE IN DANNO

26.1 Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Fondazione potrà affidare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso.

26.2 Qualora il contratto venga risolto, la Fondazione si riserva la facoltà di affidare a terzi la parte ancora da svolgere dell'appalto, in danno dell'Appaltatore inadempiente. L'affidamento dei servizi a terzi viene notificato all'Appaltatore, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e dei relativi importi. Restano a carico dell'Appaltatore le spese ulteriormente sostenute dalla Fondazione rispetto a quanto previsto in contratto risolto.

26.3 La Fondazione ha facoltà di prelevare tali somme dalla cauzione e, nel caso di sua insufficienza, da eventuali crediti maturati dall'Appaltatore, previo fermo amministrativo del corrispettivo dovuto all'impresa.

ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

27.1 È fatto divieto all'Impresa appaltatrice di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità del contratto medesimo.

27.2 L'Impresa Appaltatrice può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 120 comma 12 del Codice e dall'Allegato II.14 del Codice e a condizione che la Fondazione accetti espressamente la cessione. È fatto comunque divieto all'impresa appaltatrice di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

27.3 In caso di inadempimento da parte dell'impresa appaltatrice degli obblighi di cui sopra, la Fondazione avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 28 - COMUNICAZIONI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

28.1 Qualunque comunicazione scritta dell'Appaltatore, riguardante l'esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al seguente recapito: Fondazione Bioparco, viale del Giardino Zoologico, n. 20, 00197 Roma o all'indirizzo pec dir.affarigeneralibioparco@pec.it. Salvo quanto disposto in altre parti del presente contratto, tutte le comunicazioni scritte tra l'Appaltatore e la Fondazione, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di

trasmissione (ad es., raccomandata a/r o fax o e-mail, pec, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

28.2 Le parti dichiarano di essere state informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.

28.3 Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

28.4 I trattamenti dei dati personali saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

28.5 La Fondazione non autorizza alcun altro tipo di trattamento ivi inclusa la comunicazione o la diffusione di dati a terzi che non siano strettamente necessari alla fornitura dei servizi di cui sopra.

28.6 Alla cessazione del contratto, tutti i dati personali eventualmente trattati dovranno essere rimossi da ogni software applicativo di proprietà del concessionario, da ogni database o da ogni altro supporto, a meno che la loro conservazione non sia stata espressamente autorizzata dalla Fondazione.

28.7 Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Reg. UE n. 679/16 (GDPR), ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previsti.

28.8 Ogni eventuale responsabilità o sanzione derivante da un non corretto o illegittimo trattamento dei dati trattati o comunque acquisiti in relazione al presente contratto rimarrà esclusivamente in carico all'impresa appaltatrice che, pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, sin da ora si impegna a manlevare la Fondazione da ogni responsabilità, sanzione o richiesta di risarcimento.

ART. 29 - CONTROVERSI E FORO COMPETENTE

29.1 In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del presente contratto, le Parti dichiarano e scelgono sin d'ora la competenza esclusiva del Foro di Roma.

29.2 Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto si fa riferimento alle norme del codice civile applicabili.

ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

30.1 Sono a carico dell'Appaltatore le spese derivanti dalla redazione e dalla stipula del presente contratto di appalto, nonché le eventuali spese di registrazione e di bollo del contratto.

30.2 Sono altresì a carico dell'Appaltatore, nella misura di legge, le spese di pubblicazione del bando di gara e degli avvisi in Gazzetta e sui quotidiani nazionali, che dovranno essere corrisposte entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

30.3 Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese suddette, la Fondazione avrà il diritto di trattenere le somme dovute dall'impresa, in sede di primo pagamento dell'utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Roma,

Il Presidente
Fondazione Bioparco di Roma

L'impresa appaltatrice
Rappresentante legale